

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

A.G.C. AVVOCATURA Settore Contenzioso Civile e Penale
- 2 NOV. 2010
Prot. n. 873830

SETTORE DIFESA SUOLO
VIA A. DE GASPERI
NAPOLIE p.c.
SETTORE ENTRATE E SPESE
CENTRO DIREZIONALE TORRE C/5
NAPOLIN. Pratica cc 3668/2006Oggetto: Trasmissione sentenza n. 121/10 resa dal Trap nei confronti di Cascella Gennaro.

Si trasmette copia dell'atto in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

Avv. Alba Di Lascio 0817963645

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
- 2 NOV. 2010
A: CRISTIANO
FIRMA

ce 3668/2006

R. G. n. 191/06
Cron. B. 304
Rep. n. 266
Est. dr. F. D'ACOMO
Oggetto: RISARCIMENTI
DANNI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Fulvio Dacomo

Giudice delegato

dr. ing. P. E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 191/2006 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 7.6.2010 e vertente

t r a

Cascella Gennaro, c.f. CSCGNR72L17I438V, rappresentato e difeso dagli avv. Benito e Lucia Aleni, giusta procura in margine al ricorso, e elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli corso Vittorio Emanuele n. 115,

ricorrente

e

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno, già Consorzio di Bonifica Agro Nocerino Sarnese, rappresentato e difeso dall'avv. Ettore De Rosa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Bellecca in Napoli via Ponte di Tappia n. 82,

e

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio e con lei domiciliata in Napoli via S. Lucia n. 81, giusta procura generale per notar Cimmino,

resistenti

CONCLUSIONI

Per il ricorrente, condannarsi i convenuti al pagamento delle somme da accertare in corso di causa, oltre al rimborso di spese, diritti ed onorario.

Per il Consorzio di Bonifica, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del Consorzio e comunque respingersi la domanda con vittoria di spese di lite.

Per la Regione Campania, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e

26 OTT. 2010

comunque rigettarsi la domanda attorea con vittoria di spese di lite.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 7.11.2006, Cascella Gennaro conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, deducendo:

- di essere proprietario di terreni siti in Comune di Sarno, della superficie di mq. 41.000, e di condurre in fitto altri terreni di superficie pari a mq. 17.000, sui quali svolgeva l'attività di azienda agricola anche con impianti serricoli;
- che straripamenti del fiume Sarno, affluente Rio Palazzo, avevano inondato i campi, distruggendo la produzione, in data 6.3, 13.8 e 28.9.2006;
- che la responsabilità dei danni andava ascritta sia alla Regione Campania quale proprietaria del torrente, sia al Consorzio di Bonifica in quanto addetto alla sua manutenzione e pulizia;

e chiedendone pertanto la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica, contestando la propria legittimazione passiva, per essere il Rio Palazzo un corso d'acqua naturale appartenente al demanio pubblico; negando la sussistenza del nesso di causalità tra eventuale assenza di manutenzione e danni lamentati; e nel merito contestando le affermazioni attoree.

Si costituiva in giudizio anche la Regione Campania, sia eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, sia deducendo la sussistenza del caso fortuito e la eccezionalità dell'evento atmosferico, sia ancora contestando la esistenza e la entità del danno.

Completata l'istruttoria con produzione di documentazione, veniva espletata CTU; la causa veniva quindi rinviata al collegio e alla udienza del 7.6.2010 passava in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

In punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti e delle risultanze della CTU, è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, in tre occasioni nel corso dell'anno 2006, in seguito a precipitazioni atmosferiche, si verificò l'esondazione del Rio Palazzo, corso d'acqua naturale identificante il tratto nascente del fiume Sarno (pg. 4 relazione CTU), e il fondo del ricorrente rimase invaso dall'acqua e dai materiali estranei fuoriusciti dall'alveo. Dalla documentazione in atti, in particolare dalle richieste di intervento svolte da parte del Sindaco del Comune di Sarno anche in momenti antecedenti gli eventi dannosi per cui è causa, e dai

 2 

verbali delle conferenze di servizi, emerge come la manutenzione di detto corso d'acqua sia stata decisamente carente, e necessaria una "attività di sistemazione, taglio, asportazione e affascinamento delle sterpaglie e della vegetazione spontanea che hanno provocato notevole innalzamento del letto" (vedasi relazione tecnica del Comune di Sarno del 23.10.2006 con riferimento specifico al Rio Palazzo).

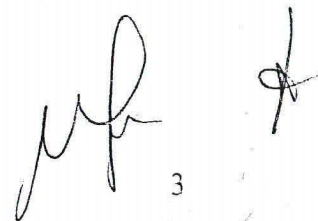
La specifica questione della manutenzione del fiume Sarno e delle sue ripartizioni è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, *"la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua"*; concludendosi che *"all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio...."*.

Nello specifico il CTU ha rilevato, confermando quanto sopra detto, che la causa principale delle esondazioni a monte (quale quella in oggetto), soprattutto in un sito caratterizzato da minima pendenza del fondo del fiume (pg. 5 e 12 relazione) sia quella della odierna insufficienza delle sezioni a valle; e come il fiume Sarno oggi ha, nella parte a valle della confluenza tra il Rio Foce, il Rio Palazzo-Mercato ed il Rio Santa Marina, sezioni ormai insufficienti a ricevere i quantitativi di acque provenienti sia dal ristretto comprensorio sarnese che dagli altri vasti comprensori, da cui riceve acque meteoriche nei momenti di notevole ma ordinaria piovosità; giungendo ad affermare che sicuramente una buona manutenzione dei letti fluviali avrebbe favorito un miglior deflusso, ma non essere la omessa manutenzione la causa dell'evento.

L'accertamento dei fatti e delle cause dell'inondazione, così come già accertate come detto in precedenti di questo stesso Tribunale e così come descritte dal CTU, impone di ritenere la responsabilità della Regione Campania.

Ed infatti, all'origine dell'evento vanno individuate sostanzialmente più cause concomitanti, rappresentate dalla inadeguatezza della sezione idraulica del fiume Sarno, inidoneo a contenere le ondate di piena, e dal precario stato di manutenzione del corso d'acqua. Orbene, il Rio Palazzo è un corso d'acqua naturale, la cui manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano



3